

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Roma

Avv. Alessandro Fusillo
Patrocinante in Cassazione – Abogado (ICAM 120900)
Avv. Antonio Strizzi
Avv. Rocco Luigi Girolamo
Patrocinanti in Cassazione
Avv. Laura Verdone
Avv. Monica Martire

OF COUNSEL

Schumann, Aldebert & Kollegen
Berlin- München

Attorneys for Freedom
Law Firm – Phoenix

AL TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO

RICHIESTA DI RIESAME EX ARTT. 322 E 324 C.P.P.

Oggetto: -Decreto di sequestro probatorio del 28 marzo 2022 notificato il 29 marzo 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Milano (Sost. Francesco Cajani) ed eseguito il 29 marzo 2022 con verbale in pari data

Procedimento penale: -3818/2022 RGNR – FORTIN Riccardo

Il sottoscritto Avv. Alessandro Fusillo, con studio in Roma Viale delle Milizie n. 22 pec ..., difensore di fiducia del Sig. Riccardo FORTIN, nato a ... il ... e residente in ..., persona sottoposta alle indagini nel procedimento penale n. 3818/2022 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il reato di cui all'art. 414 c.p.

PREMESSO

- che in seguito alla decisione del Tribunale in epigrafe di accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'indagato FORTIN Riccardo il Pubblico Ministero disponeva la restituzione formale dei beni oggetto di sequestro e procedeva contestualmente alla notifica ed esecuzione di un nuovo decreto avente pari oggetto e contenuto con la sottoposizione a sequestro di un telefono cellulare Redmi Note 8 di proprietà dell'indagato nonché dell'account Telegram @RiccardoFortin collegato ed amministratore del gruppo @RiccardoFortinVideo e del canale t.me/IoNonMettoLaMuseruola.
- che con il decreto impugnato si avvisava altresì l'effettuazione in data 5 maggio 2022 di operazioni tecniche di analisi forense sul dispositivo sequestrato per la data del 5 maggio 2022;
- che il sequestro è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Insussistenza del *fumus commissi delicti* – impossibilità di configurare l'istigazione a commettere i reati di epidemia colposa o dolosa

Il Pubblico Ministero ha specificato i reati-fine che sarebbero ravvisabili nelle dichiarazioni dell'indagato, ma ciò non sana il vizio di origine dell'indagine e del provvedimento cautelare, cioè l'irrelevanza penale dei comportamenti addebitati al Signor Fortin.

Nel nuovo provvedimento si trascrivono i “post” che ad avviso dell’inquirente costituirebbero reato.

Vi è anzitutto un *post* del 16 gennaio 2022 nel quale la frase incriminata sarebbe “*la piazza non basta più*” in connessione con il nome del canale IoNonMettoLaMuseruola.

Un secondo *post* del 22 gennaio 2022 ha un contenuto alquanto sfumato: “*Ma dopo due anni, state ancora a fare questo?* [si intende, manifestazioni pubbliche con richiesta di permesso – *rectius* – con comunicazione alle questure]; il post si conclude con la frase “*Io più che dirvi che la libertà non va chiesta non so che fare...*”

I post in questione integrerebbero ad avviso del Pubblico Ministero l’istigazione a commettere il reato di epidemia colposa o dolosa di cui agli artt. 438 e 452 c.p.

Questa ricostruzione è manifestamente errata e, a prescindere dal contenuto obiettivamente irrilevante dei *post* in questione, la tesi della Procura secondo cui non indossare la mascherina in luoghi chiusi o ad alta frequentazione integrerebbe il reato di epidemia è priva di fondamento giuridico.

Secondo la ricostruzione maggioritaria in dottrina il delitto di epidemia è un reato di evento a forma vincolata, in quanto la condotta delittuosa consiste nel cagionare un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. La diffusione può avvenire tramite spargimento in terra, acqua, aria, ambienti e luoghi di ogni tipo, di germi patogeni idonei; liberazione di animali infetti; messa in circolazione di portatori di germi o di cose provenienti da malati; inoculazione di germi a determinati individui; scarico di rifiuti in acqua ecc. (Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro la), in NN.D.I., VIII, Torino, 1965, 558; Dinacci, Inquinamento idrico e codice penale, in GP, 1977, I, 222; Piccinino, I delitti contro la salute pubblica, Milano, 1968, 121).

Si è precisato in giurisprudenza (Trib. Bolzano 13.3.1979), che **la norma punisce chi cagioni l’epidemia mediante diffusione di germi patogeni di cui abbia il possesso, anche “in vivo”** (per esempio, animali da laboratorio), mentre **deve escludersi che una persona affetta da malattia contagiosa abbia il possesso dei germi che la affliggono.**

Tra l’altro, al fine di integrare, anche ipoteticamente, il reato in questione, FORTIN avrebbe dovuto istigare persone malate a recarsi in luoghi chiusi od affollati senza mascherina giacché persone sane, che indossino o no un dispositivo di protezione, non potrebbero infettare nessuno.

In tema di delitto di epidemia colposa, **non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione (nella specie, di indossare la mascherina) in quanto l’art. 438 cod. pen., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.,**

riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera. Per l'esclusione della configurabilità di una responsabilità a titolo di omissione: si veda Cass. Sez. IV, 12.12.2017-28.2.2018, n. 9133, in un caso di epidemia colposa. Pertanto, un'omissione (quella di indossare la mascherina) non può, nemmeno astrattamente, configurare il reato di epidemia.

Con il termine epidemia si intende una particolare malattia infettiva che, sviluppata in maniera più o meno brusca, colpisce gruppi rilevanti della popolazione, per poi attenuarsi più o meno rapidamente dopo aver compiuto il suo corso.

Al riguardo, la giurisprudenza ha indicato come elementi dell'epidemia (intesa come malattia contagiosa che colpisce ad un tempo stesso gli abitanti di una città o di una regione): il carattere contagioso del morbo; la rapidità della diffusione e la durata limitata del fenomeno; il numero elevato delle persone colpite, tale da destare un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone; un'estensione territoriale di una certa ampiezza, sì che risulti interessato un territorio abbastanza vasto da meritare il nome di regione e, di conseguenza, una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione (T. Bolzano 13.3.1979. In senso conforme v. anche T. Savona 6.2.2008, che ha escluso il configurarsi del reato nell'ipotesi in cui l'insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscano nell'ambito di un ristretto numero di persone. Richiede l'incontrollabilità del diffondersi del male T. Bolzano 20.6.1978). Pertanto, il contagio per via sessuale di oltre trenta persone da parte di persona consapevole della propria sieropositività non è stato ritenuto sufficiente ad integrare il reato, in quanto non ha raggiunto un numero indeterminato di persone (C., Sez. I, 30.10-26.11.2019, n. 48014). In questa prospettiva si è escluso che possa integrare il delitto in esame la causazione di un focolaio epidemico, ove la malattia si manifesti in ambiente ristretto e rimanga localizzata, come per esempio in una comunità familiare (Battaglini, Bruno, 559; Piccinino, I delitti, 258). Ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza in relazione all'ipotesi in cui la malattia si sia manifestata nell'ambito di una struttura ospedaliera (T. Bolzano 20.6.1978. V. anche T. Roma, Sez. VII, 22.3.1982: il Tribunale ha ritenuto insussistente l'epidemia in un caso in cui la salmonellosi Wien aveva causato la morte di sedici neonati presso il nido di una clinica pediatrica, trattandosi di malattia infettiva diffusasi in ambiente chiuso, e qui rimasta localizzata, e perciò non avente caratteristiche tali, quanto a vastità e diffusibilità, da configurare un pericolo alla salute di un numero rilevante e indeterminato di persone, tenuto conto della possibilità di mantenere circoscritto il fenomeno e di adeguatamente contrattaccarlo).

L'epidemia deve essere tenuta distinta dalla endemia, in quanto la prima deriva da una causa accidentale e la seconda da una causa abituale, costante o periodica per la quale la malattia si

ripete costantemente in un determinato territorio con poche diffusioni di variazioni da un ciclo all'altro (Riondato, sub art. 438, in Comm. Crespi, Forti, Zuccalà, 1098).

Tutto ciò considerato, appare evidente come l'istigazione a non indossare la mascherina protettiva non ha alcuna attinenza al reato di epidemia in considerazione, a tutto voler concedere, delle conseguenze limitatissime della condotta individuale e del fatto che la malattia Covid-19 di cui trattasi, costituisce ormai un morbo endemico che ha contagiato milioni di individui onde la totale irrilevanza della condotta oggetto di ipotetica istigazione ai fini della diffusione del contagio.

Ciò posto, l'istigazione a commettere una violazione amministrativa consistente nel non indossare una mascherina protettiva non può integrare, nemmeno in astratto, l'invito a commettere il reato di epidemia colposa o dolosa per il quale è necessario che sussista una condotta ben più complessa ed efficace della semplice condotta omissiva consistente nel non mettere la mascherina.

2. Irrilevanza delle condotte del * in relazione alla posizione di FORTIN**

Le condotte del ***, evidentemente irrilevanti quanto alla posizione del FORTIN si risolvono anch'esse nel coordinamento di persone allo scopo di far commettere alle stesse, in gruppo, la violazione amministrativa del mancato uso dei DPI. Che *** sia più o meno attivo non toglie che si tratti semplicemente di un illecito amministrativo inidoneo ad integrare il reato di cui all'art. 424 c.p.

3. Insussistenza dell'istigazione a commettere il reato di interruzione di pubblico servizio e di blocco stradale

Quanto all'interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p. ed al blocco stradale di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 66 del 22 gennaio 1948 davvero si stenta a comprendere come si possa individuare l'istigazione a compiere simili condotte. Secondo lo stesso decreto di sequestro il reato sarebbe ravvisabile nell'uso dell'espressione "*la piazza non basta più*". Il che dimostra l'assoluta insufficienza dell'impianto accusatorio in relazione al reato di cui all'art. 414 c.p. FORTIN avrebbe dovuto istigare in concreto qualcuno a commettere specifiche condotte riconducibili alle due fattispecie delittuose considerate, ma dal decreto di sequestro si può concludere che ciò sarebbe avvenuto, in ipotesi con riferimento ad altri indagati, non al FORTIN.

4. Insussistenza della fattispecie di cui all'art. 414 c.p.

Manca, anche in astratto, la configurabilità del reato di istigazione poiché le condotte addebitate all'indagato non sono caratterizzate da alcuna specificità in relazione agli ipotetici reati-fine che l'Ufficio del Pubblico Ministero vorrebbe leggere nei *post* del Signor FORTIN.

In proposito, una recente sentenza della Corte Suprema ha espressamente qualificato **il reato di istigazione come di pericolo concreto, che richiede l'accertamento di un comportamento**

concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (C., Sez. V, 12.9-27.11.2019, n. 48247).

Pertanto si è ritenuto che integrasse il delitto la diffusione, mediante l’inserimento su profilo personale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico siriano-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio (C., Sez. I, 4.4.2017, n. 24103). L’esaltazione di un fatto di reato, finalizzata a spronare altri all’imitazione integra il delitto di istigazione a delinquere quando, per le sue modalità, sia **concretamente idonea a provocare la commissione di delitti** (C., Sez. I, 23.4.2012, n. 25833).

In sostanza, perché possa parlarsi di probabilità penalmente rilevante **deve trattarsi dell’evoluzione di una condotta capace di superare il livello minimo al disotto del quale il fatto assume i connotati di una manifestazione di pensiero e/o di opinione**, come nel caso di specie.

Sotto un diverso profilo, non vi è alcun cenno negli atti di indagine circa la concreta efficacia della presunta istigazione che sembrerebbe rientrare piuttosto nel concetto di istigazione sterile ex art. 115 c.p.

5. Irrilevanza sotto il profilo penalistico della violazione delle norme emergenziali in materia di Covid-19

I fatti oggetto delle indagini preliminari non hanno, nemmeno in astratto, consistenza di una fattispecie penale con la conseguente illegittimità del decreto di sequestro qui impugnato.

Infatti, nonostante la specificazione della condotta compiuta con il secondo decreto di sequestro, resta il fatto che **manca del tutto il fumus commissi delicti giacché l’istigazione addebitata al FORTIN si risolve nell’invito a non indossare le mascherine protettive, una condotta punita sotto il solo ed esclusivo profilo del diritto amministrativo.**

Come rilevato con la precedente istanza di riesame accolta da Tribunale, la norma di base in materia, ossia l’art. 4 del DL 19/2020 esclude espressamente all’art. 4 l’unico reato astrattamente ipotizzabile, ossia quello previsto e punito dall’art. 650 c.p., chiarendo come la reazione dell’ordinamento alla violazione delle norme restrittive in materia di coprifuoco, quarantena, chiusura di locali ed esercizi pubblici, obbligo di indossare la mascherina, di esibire il certificato verde Covid-19 e di sottoporsi a vaccinazione sia punita solo ed esclusivamente con delle sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, con la sanzione accessoria della chiusura degli esercizi commerciali.

Ora, la fattispecie di cui all'art. 414 c.p. è riferita alla istigazione a commettere reati o contravvenzioni ovvero all'apologia di delitti. In nessun caso la norma si estende alla istigazione a commettere violazioni amministrative o all'apologia delle stesse. D'altro canto, apparirebbe davvero oltremodo illogico che l'istigazione a commettere un'azione punita con una sanzione pecuniaria sia sanzionata con una pena detentiva.

Pertanto, laddove si ipotizza che il Signor FORTIN abbia pubblicamente istigato a violare le norme emergenziali in materia di Covid-19 si fa riferimento da parte della Procura della Repubblica ad un comportamento che potrà essere ritenuto forse inopportuno ma che è perfettamente lecito e non punibile ai sensi delle norme penali. A voler seguire il ragionamento della Procura il suggerimento di parcheggiare un'automobile in divieto di sosta dovrebbe essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 414 c.p., il che appare evidentemente aberrante.

L'art. 4, comma 1 del decreto-legge 19/2020 dispone quanto segue: *“il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.”*

Sul punto si è già espressa la Suprema Corte con la sentenza **Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2021) 01-03-2021, n. 7988** dove si legge: *“La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, - che qualificava “reato” punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha **depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo**, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.”*

La contravvenzione di cui all'art. 650 era stata inizialmente prevista per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. In seguito l'art. 4, D.L. 25.3.2020, n. 19, convertito in L. 22.5.2020, n. 35, nel riordinare l'insieme dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo, escludeva espressamente che il mancato rispetto delle misure di contenimento fosse punito ai sensi dell'art. 650 e prevedeva, invece, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria accompagnata dalla sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio o dell'attività produttiva o commerciale.

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 15/02/2019, n. 25322), *“In tema di inosservanza di provvedimento dell’ autorità, **la disposizione di cui all’ art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata.**”* (conformi Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 19/04/2016, n. 44126 (rv. 268288), Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 13/01/2015, n. 4445 (rv. 262643), Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 01/02/2013, n. 9397 (rv. 254813), Cass. pen., Sez. I, 25/10/2005, n. 43398 (rv. 232745))

Ancora, secondo Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 21/02/2018, n. 20417 (rv. 273223) *“L’ inosservanza di provvedimenti dell’ autorità integra la contravvenzione prevista dall’ art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, restando **estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’ inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti,** posto che l’ omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato in relazione all’ inottemperanza all’ ordinanza di sospensione di un’ attività commerciale di ristorazione emessa dall’ ASL, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’ art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, attuativo della direttiva 2004/41/CE in tema di controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 21/10/2016))* (conformi Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/11/2012, n. 1200 (rv. 254247) Cass. pen., Sez. I, 08/02/2007, n. 7893 (rv. 236244))

Sul punto è intervenuta anche **la recente sentenza Cass. pen., Sez. I, Sent. 11/03/2022, n. 8370 pronunciata nel caso che ha destato notevole scalpore della Torteria di Chivasso.** La Suprema Corte annullò il sequestro del locale utilizzato per la reiterata violazione delle norme in materia di Covid-19 (coprifuoco, orari di chiusura, obbligo di indossare le mascherine ecc.) osservando quanto segue:

“Va preliminarmente considerato che, a seguito dell’ entrata in vigore del D.L. n. 19 del 2020, in applicazione del combinato disposto dall’ art. 4, commi 1 e 8, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l’ entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, - che qualificava reato punibile ai sensi dell’ art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in

vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento. Ciò premesso l'ora citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. E' peraltro consolidato l'orientamento di questa Corte, al di là dell'esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., anche per l'espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi "per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene" legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l'inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l'omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa (Sez.3, n. 20417 del 21/02/2018, Delicato; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli)." La Corte ritenne quindi di annullare il sequestro poiché il fatto addebitato non costituiva reato.

6. Illegittimità costituzionale e illegalità eurounitaria dell'intera normativa emergenziale

Da ultimo, la cosiddetta "normativa anticovid" è nel suo complesso incostituzionale, come formalmente si eccepisce e illegale ai sensi dell'ordinamento dell'Unione Europea onde l'istigazione a violare dette norme rientra a pieno titolo nel diritto di resistenza dei cittadini consacrato nell'art. 393 bis c.p.

Le norme emergenziali hanno leso in modo plateale una serie di diritti fondamentali consacrati nella nostra carta fondamentale e precisamente: - il diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 cost.), - il diritto alla libertà personale (art. 13 cost.), - il diritto alla libera circolazione nel territorio della Repubblica, - la libertà di riunione (art. 17 cost.), - la libertà di religione e di culto (art. 19 cost.), - il diritto alla capacità giuridica (art. 22 cost.), - il diritto di difesa e tutela in giudizio secondo i principi del giusto processo (artt. 24 e 111 cost.), - il diritto a mantenere la propria prole, negato ai lavoratori esclusi dal posto di lavoro perché non vaccinati (art. 30 cost.), - il diritto alla salute sotto il profilo del diritto all'autodeterminazione sanitaria e del diritto a non essere sottoposto a trattamenti sperimentali obbligatori (artt. 13 e 32 cost.), - il diritto allo studio e la libertà dell'insegnamento (artt. 33 e 34 cost.), - il diritto alla retribuzione che garantisca un'esistenza

libera e dignitosa (art. 36 cost.), - il diritto all'assistenza sociale per i cittadini che non possono lavorare (art. 38 cost.), - la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 cost.). Lo spregio della costituzione dimostrato dalla cosiddetta "normativa anticovid" di cui al capo di imputazione è talmente grave da far ritenere la reazione dei cittadini non solo giustificata ma doverosa e giusta. È sotto gli occhi di tutti la circostanza deplorabile che le garanzie di rispetto della costituzione non abbiano funzionato nei due anni trascorsi, ipotesi questa che fu ritenuta atta a giustificare la resistenza da Mortati: *"l'ipotesi giustificativa della resistenza è che le garanzie predisposte dall'ordinamento per l'integrità della costituzione non funzionino o non rispondano allo scopo per cui furono poste."* (Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1962, p. 935).

Non meno grave è l'attacco alle norme dell'Unione Europea e in particolare alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Secondo la **sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 4.12.2018 C-378/17 *Minister for Justice and Equality***: *"È incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell'Unione qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 22; del 19 giugno 1990, Factortame e a., C-213/89, EU:C:1990:257, punto 20, nonché dell'8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 56)."*

Pertanto, i giudici e qualsiasi autorità, anche amministrativa, italiana sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario che prevale sul diritto nazionale. Sicché la "normativa anticovid", ammesso che l'istigazione alla sua violazione possa essere considerata meritevole di una reazione penalistica, dovrebbe essere dichiarata illegale e inapplicabile da qualsiasi tribunale italiano.

Le norme della CDFUE violate sono le seguenti: diritto alla dignità umana (art. 1), - diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria (art. 3), - proibizione dei trattamenti inumani e degradanti come il divieto di lavorare (art. 4), - diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), - diritto alla protezione dei dati personali (art. 8), - libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso (artt. 10 e 11), - libertà di riunione (art. 12), - diritto all'istruzione (art. 14), - diritto al

lavoro e libertà di impresa (artt. 15 e 16), - diritto di uguaglianza davanti alla legge e divieto di discriminazione (artt. 20 e 21).

Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea su quello nazionale è ormai consolidato e pacifico. Oltre ai Trattati istitutivi, analiticamente, elencati ai sensi dell'art. 288 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), costituiscono fonti del diritto dell'Unione Europea: a) i regolamenti (che hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri); b) le direttive (che vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi); c) le decisioni (che sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da essa designati).

Le norme comunitarie, come la giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo (CGCE 9.3.1978 *Simmenthal*, C-106/77) ha da tempo e a più riprese chiarito, prevalgono sulle norme di diritto interno, sia anteriori sia successive, con esse eventualmente in conflitto. Tale regola viene normalmente indicata come **principio del primato del diritto comunitario** che esige che non soltanto il giudice nazionale, ma anche tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative, siano obbligati ad adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (CGCE 9.9.2003, C-198/2001 *Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF)*, CGCE 17.06.1999 C-295/97 *Piaggio*).

Dopo un iniziale contrasto, questa posizione è stata sostanzialmente accolta, facendo riferimento all'art. 11 Cost., anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'autorità giurisdizionale nazionale è tenuta ad applicare le norme comunitarie disapplicando quelle nazionali contrastanti, senza necessità di un'apposita pronuncia di illegittimità costituzionale (C. Cost. 7.11.1995, n. 482; C. Cost. 11.7.1989, n. 389).

Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, inoltre, si è chiarito che la questione della compatibilità di una norma di diritto interno con una di diritto comunitario può e deve essere esaminata d'ufficio dal giudice e non presuppone che sia tempestivamente sollevata l'eccezione da una delle parti (Cass. 18915/2004), potendo, pertanto, essere rilevata anche d'ufficio per la prima volta sia in grado di appello (Cass. 18915/2004) sia in sede di legittimità (Cass. 13225/2004; Cass. 13054/2004; Cass. 9242/2004; Cass. 8319/2004; Cass. 5241/2003; Cass. 17564/2002).

Sul punto, oltre alle sentenze già citate, vi è costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale (cfr. **CGUE Sent. 01/10/2020, C-603/19 TG**

[Il principio del primato del diritto dell'Unione, nei suoi rapporti con il diritto interno degli Stati membri, rende ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della sua entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente.]; CGUE, Grande Sez., 25/06/2020, C-24/19 A [Se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali il primato sul diritto dell'Unione, anche solo provvisoriamente, in caso di contrasto con quest'ultimo, ne risulterebbe pregiudicata l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.]; CGUE, Sez. V, 14/05/2020, C-615/18 UY [Il principio del primato del diritto dell'Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto su quello degli Stati membri, impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell'Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l'efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di detti Stati.]; Corte cost., 12/05/2017, n. 111 [La non applicazione delle disposizioni di diritto interno incompatibili con il diritto dell'Unione europea - non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse - rientra tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all'osservanza del diritto dell'UE e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona.]; CGUE, Sez. VIII, 26/05/2016, C-273/15 ZS "Ezernieki" [In base al principio del primato del diritto dell'Unione, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione.]])

Pertanto, la "normativa anticovid" dovrebbe essere dichiarata illegale e inapplicabile con la conseguenza che l'istigazione a violarla non può avere, nemmeno in astratto, alcuna rilevanza penale.

7. Violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo

Al fine di denunciare le violazioni che il Signor FORTIN ha già subito mediante il sequestro dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si segnala che egli è soggetto a procedimento penale per un ipotetico reato di opinione che rientra nel diritto di resistenza, sopra illustrato.

Ciò costituisce una palese violazione del diritto alla libertà di pensiero e di espressione di cui agli artt. 9 e 10 CEDU e del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della medesima Convenzione. Al Signor FORTIN è stato inibito di esprimere la propria opinione mediante il blocco dei canali Telegram sui quali egli, in piena legittimità, esercitava il proprio diritto a criticare ciò che sta avvenendo nel nostro paese e l'illegalità e incostituzionalità delle misure adottate dal governo e

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

dal parlamento. Uno stato in cui i dissidenti e gli oppositori sono ridotti al silenzio mediante i processi penali e le azioni di polizia non può aspirare ad essere uno stato di diritto.

..*.*

Tutto ciò posto, il Signor Riccardo FORTIN, come in epigrafe difeso,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 355 , comma 3, c.p.p., che codesto Ill.mo Tribunale del Riesame voglia annullare il decreto sequestro preventivo del 28 marzo 2022, notificato ed eseguito il 29 marzo 2022 per insussistenza dei presupposti e conseguentemente ordinare la restituzione dei beni sequestrati al legittimo proprietario Signor Riccardo FORTIN.

Roma, li 4 aprile 2022

Avv. Alessandro Fusillo